

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

N. RU 14 / del 20 GEN. 2022

OGGETTO: Coll. Prof. San. Inf. n. dip. 4406, in servizio presso l'UO di Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi Centro. Concessione beneficio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di GENNAIO, in Catania, presso la Sede dell'UOC Gestione Risorse Umane, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Istruttoria Dott.ssa Evelynne Trovato, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019, e che viene emanato nel rispetto ed in applicazione dei principi di cui all'art. 5, comma 2 del precitato Regolamento, nell'ambito delle competenze delegate individuate dall'art. 6 del Regolamento.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
GESTIONE RISORSE UMANE

Visto l'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

Visto l'art. 42 comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che testualmente recita: "Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi";

Vista la sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 203, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.

151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave";

Vista l'istanza prot. n. 23459 del 31/12/2021 prodotta dal dipendente Coll. Prof. San. Inf. n. dip. 4406, in servizio presso l'UO di Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi Centro, con la quale lo stesso chiede un periodo di congedo retribuito di mesi 4 e giorni 1 a partire dal 02/03/2022 fino al 01/07/2022, ai sensi della legge 53/2000, art. 15 e art. 4 comma 4 bis e del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, per assistere la propria nonna, riconosciuta portatrice di handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/92) dalla competente Commissione Medico-Legale;

Visti i commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies del citato art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che disciplinano l'istituto del congedo di cui all'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

Visto in particolare il comma 5 quinquies che testualmente recita: "il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto";

Vista la documentazione esibita dal dipendente in questione da considerarsi esaustiva dei requisiti previsti dalla normativa sopra citata;

Accertato che il suddetto dipendente con Determinazione n. RU 91 – DG del 26/05/2021 e con Determinazione n. RU 138 – DG del 24/09/2021 ha già usufruito di un periodo di mesi 7 e giorni 14 di congedo retribuito allo stesso titolo;

Ritenuto di accogliere la richiesta del dipendente, e, conseguentemente, autorizzare lo stesso a fruire del periodo di congedo retribuito richiesto, per assistere la propria nonna, riconosciuta portatrice di handicap grave;

Ritenuto dovere dare carico all'interessato di comunicare ogni e qualunque variazione che dovesse intervenire a modifica della suddetta concessione,

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Accogliere la richiesta del dipendente Coll. Prof. San. Inf. n. dip. 4406, in servizio presso l'UO di Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi Centro, e, per l'effetto considerare lo stesso in congedo retribuito per mesi 4 e giorni 1 a partire dal 02/03/2022 fino al 01/07/2022

ai sensi della legge 53/2000, art. 15 e art. 4 comma 4 bis e del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art 42, per assistere la propria nonna, riconosciuta portatrice di handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/92) dalla competente Commissione Medico-Legale.

- Non computare tale periodo ai fini delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- Far carico all'interessato di comunicare ogni e qualunque variazione che dovesse intervenire a modifica della suddetta concessione.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott.ssa Evelyne Trovato



Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C.

D.ssa Gaetana Bonanno



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio _____

Autorizzazione n. _____ - Sub _____

Conto _____

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
_____ e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"
- Dott. G. Roccella

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del
sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione